



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Porticello

Via Alcide De Gasperi, 47 – 90017 - SANTA FLAVIA (PA) Tel. 091/947188 – Fax 091/947482
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/porticello P.E.I.: ucporticello@mit.gov.it P.E.C.: cp-porticello@pec.mit.gov.it

***“Disciplina delle attività subacquee sportive e
ricreative nonché di quelle organizzate per il
conseguimento di brevetti effettuate
nell’ambito del Circondario Marittimo di
Porticello”***

ORDINANZA N° 37 IN DATA 11/12/2019



ORDINANZA N° 37/2019

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello;

- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172” e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 Novembre 2017, n. 229 in materia di *“Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”*;
- VISTA** la Legge 27.12.1977, n. 1085, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 05/2018 in data 04.06.2018 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza 19/2006 in data 19/08/2006 che disciplina “l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico/sportivo nonché le attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi” come modificata/integrata dall' Ordinanza n. 02/2013 in data 28/03/2013;
- VISTA** la Legge della Regione Siciliana n. 8/2004 del 03.05.2005 “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea” e il Decreto Assessoriale n. 46 in data 10.08.2011 dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli;
- VISTI** i Dispacci prot. n. 82/010390/II, 82/00057388/I e 82/033465/II rispettivamente datati 16/02/2000, 31/07/2001 e 26/05/2003, con i quali il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato direttive e disposizioni per la disciplina dell'attività subacquea ludico-diportistica;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 5993 in data 07/04/2008 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di *“utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo”*;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 02.02.158-INT in data 18.04.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “uso commerciale delle unità da diporto – utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo – numero massimo delle persone trasportabili”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 02.02/0009203 in data 03/02/2009, con il quale sempre il superiore Comando Generale ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 0020652 in data 10/03/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile”*;

PRESO ATTO RITENUTO	della mancanza, attualmente, di una legislazione quadro nazionale in materia di disciplina delle attività subacquee; necessario introdurre disposizioni attinenti una più specifica e cautelativa disciplina delle attività correlate alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, aggiornandone la regolamentazione per meglio assicurare i profili connessi alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, rilevando in tal senso che, soprattutto durante la stagione balneare, tali tipologie di attività, nell'ambito del Circondario marittimo di Porticello, si svolgono anche in zone caratterizzate dalla presenza di notevole traffico di unità da diporto, con un'elevata concentrazione di utenza balneare e di attività ludico-diportistiche sulle spiagge e negli specchi acquei di interesse;
TENUTO CONTO VISTA	anche che una parte considerevole di dette attività subacquee si svolge in forma organizzata e spesso con l'ausilio di unità da diporto in appoggio di superficie; l'intesa raggiunta con i seguenti Comuni costieri, che non hanno avanzato osservazioni in merito alla bozza di ordinanza trasmessa con nota prot. n. 9657 datata 09/10/2019: Comune di Bagheria / Comune di Santa Flavia / Comune di Casteldaccia / Comune di Altavilla Milicia / Comune di Trabia;
TENUTO CONTO	degli esiti delle riunioni tenutesi in data 31.10.2019 e in data 19.11.2019 con i rappresentanti delle Associazioni subacquee aventi sede presso il territorio di giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, per valorizzare eventuali suggerimenti e/o richieste, utili ad apportare variazioni alla presente ordinanza per renderla maggiormente adeguata ed idonea alle esigenze di sicurezza della navigazione, nonché rispondete anche alle necessità manifestate da tutti gli operatori interessati;
RITENUTO	necessario regolamentare tali attività, per quanto di stretta competenza, al solo fine di stabilire prescrizioni idonee a garantire la sicurezza della vita umana in mare e salvaguardare la pubblica incolumità di utenti e praticanti;
VISTI	gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento,

ORDINA

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Le presenti norme disciplinano, nell'ambito del Circondario marittimo di Porticello e per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti:
- a) gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'esercizio delle attività di immersione subacquea svolte, con l'ausilio di autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto;
 - b) l'utilizzazione di unità da diporto in appoggio di superficie alle immersioni subacquee svolte a scopo sportivo o ricreativo;
 - c) le immersioni subacquee svolte a scopo scientifico / video – fotografico documentaristico anche di tipo professionale;
 - d) la pesca sportiva subacquea.
- 1.2 Sono escluse dalla presente ordinanza le attività subacquee professionali svolte da O.T.S. ovvero le attività di *snorkeling* che trovano indiretta disciplina in altra Ordinanza del Circondario Marittimo di Porticello, a cui si fa espresso rinvio.

- 1.3 Ai fini della presente Ordinanza, l'esercizio dell'attività di immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, svolta in forma guidata ovvero diretta al conseguimento di brevetti è condizionata al possesso delle autorizzazioni e abilitazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere, nonché al pieno rispetto di ogni altra norma comunque applicabile.
- 1.4 Nelle acque del Circondario Marittimo di Porticello l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con e senza il supporto di unità navali, è consentita esclusivamente a Società / Circoli Sportivi / Associazioni / Imprese (di seguito denominati Centri di immersione ovvero Centri di formazione e addestramento) che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai sensi del presente articolo ed ai fini del presente provvedimento si rimanda al contenuto del Decreto Assessoriale n. 46 in data 10.08.2011 dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli della Regione Siciliana e, in particolare, si richiamano le seguenti definizioni:

- a) per guida subacquea si intende il soggetto, in possesso del brevetto indicato al punto e) dell'art. 2 del medesimo D.A. n. 46 in data 10.08.2011, che accompagna in itinerari subacquei di carattere turistico-ricreativo singoli o gruppi, rispettando limiti di profondità, standard e procedure della propria organizzazione didattica e di quelle che hanno certificato i vari subacquei, descrivendo prima dell'immersione, oltre i necessari parametri tecnici e le procedure di sicurezza, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse;
- b) per centri di immersione si intendono quegli organismi gestiti da soggetti iscritti alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato, oppure costituiti sotto forma di Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale atte ad offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente;
- c) per centri di addestramento subacqueo "scuole sub" si intendono imprese o Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso la pratica e l'apprendimento dell'attività turistico e ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente;
- d) per immersione subacquea e visite guidate subacquee a scopo turistico e ricreativo si intendono l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo;
- e) per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento abilitante all'immersione subacquea rilasciato da una organizzazione didattica;
- f) per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende la federazione o l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di

attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.

- g) per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di un brevetto subacqueo in corso di validità abilitante all'insegnamento dei corsi di immersione con autorespiratore, rilasciato da un'organizzazione didattica, insegna nell'ambito di scuole sub, a persone singole o a gruppi, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo turistico ricreativo, in tutte le sue specializzazioni.

ARTICOLO 3 COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

- 3.1 Ai fini della sicurezza della navigazione, nonché della salvaguardia della vita umana in mare, chiunque, a scopo sportivo o ricreativo, intenda svolgere, nel Circondario marittimo di Porticello, attività correlate all'erogazione di immersioni guidate ovvero finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei (in entrambi i casi con o senza l'impiego di unità da diporto in appoggio di superficie), è tenuto a presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello una comunicazione, in duplice esemplare, conforme al modello in Allegato "1".
- 3.2 Oltre alla comunicazione di cui al comma precedente, fermo restando la necessità di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo, licenze e nulla osta di altre Amministrazioni qualora previsto dalle norme vigenti, anche in ordine a quanto richiesto dal D.A. n. 46 in data 10.08.2011 dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli della Regione Siciliana, il richiedente dovrà fornire quanto segue:
- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese, redatta in conformità al D.P.R. n°445/2000 ed attestante l'esercizio della specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo nonché copia dell'iscrizione dell'art. 68 cod. nav.; per le Associazioni / Circoli sportivi senza fini di lucro la predetta dichiarazione potrà essere sostituita da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) indicazione del porto o della località di abituale stazionamento dell'unità eventualmente utilizzata in appoggio di superficie, con indicazione delle sue caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura "CE", dimensioni, potenza motore, ecc.) e con a corredo una fotografia a colori descrittiva della/e stessa/e; per detta/e unità si dovrà, inoltre, allegare:
 - copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza (nel caso si tratti di unità iscritta nei pubblici registri);
 - copia della dichiarazione di potenza o del certificato d'uso del motore, unitamente a copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità (nel caso si tratti di natante da diporto non iscritto);
 - copia della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, e ciò in conformità alle vigenti disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - c) copia della patente nautica relativa all'utilizzatore dell'eventuale unità a motore impiegata in appoggio di superficie;
 - d) dichiarazione di manleva da ogni responsabilità comunque derivante dall'attività praticata in favore dell'Autorità Marittima;
 - e) è facoltà dell'Autorità Marittima richiedere ogni ulteriore integrazione documentale ai fini dell' istruttoria della pratica.

- 3.3 Il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e debitamente vistato dall'Ufficio ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione, è restituito all'interessato che deve conservarlo in modo da esibirlo tempestivamente all'eventuale controllo da parte delle competenti Forze di polizia.
- 3.4 Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n. 241/90 l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.
- 3.5 Ai fini del prosieguo dell'attività, ogni eventuale variazione degli elementi così dichiarati deve essere tempestivamente comunicata, entro e non oltre 7 (sette) giorni, con le modalità previste nel presente articolo, indicando le specifiche variazioni intervenute. In ogni caso la comunicazione perde di validità qualora la situazione effettivamente rilevata nella realtà non trovi corrispondenza con quanto già comunicato all'Autorità marittima.
- 3.6 Annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il richiedente è tenuto comunque a comunicare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello la propria volontà di proseguire nell'attività, fornendo, se del caso, ogni necessaria integrazione documentale comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.
- 3.7 Il mero noleggio di attrezzature subacquee, non associato alla fornitura dei servizi di cui al punto 3.1, è escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza e rimane disciplinato dalle regole e dalle responsabilità generali in materia di esercizio di attività commerciali e di prestazione di servizi, con le discendenti e correlate responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.
- È comunque fatto obbligo a chiunque fornisca attrezzature subacquee di controllarne l'adeguatezza a norma, l'integrità ed il corretto funzionamento del materiale fornito. Chi fornisce bombole contenenti gas respirabili deve garantire che le stesse siano adeguatamente e conformemente riempite.

ARTICOLO 4

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

- 4.1 Ai fini della presente Ordinanza e fermo quanto disciplinato dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare, nonché dalle pertinenti disposizioni recate dai regolamenti di sicurezza del porto di Porticello (Comune di Santa Flavia) e San Nicola l'Arena (Comune di Trabia), l'esercizio dell'immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, effettuate a qualunque titolo, con o senza l'impiego di un mezzo nautico in appoggio di superficie, non è consentito:
- a) nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso e di uscita dagli stessi;
 - b) all'interno dei porti ed a una distanza inferiore a 500 metri dalle relative dighe foranee;
 - c) a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o galleggianti (a 1000 metri se trattasi di unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - d) a distanza inferiore a 300 metri dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - e) ad una distanza inferiore a metri 300 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali e impianti produttivi;
 - f) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, per motivi di pubblica incolumità, ivi comprese le motivazioni di igiene e sanità pubblica;
 - g) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - h) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario.

- 4.2 Nelle acque del Circondario Marittimo di Porticello, lo svolgimento delle attività subacquee con unità navale di appoggio è consentita solo al di fuori della porzione di mare riservata alla balneazione (così come individuata dall'Ordinanza di sicurezza balneare).
- 4.3 Fatti salvi i casi in cui l'immersione si svolga nella fascia di mare riservata alla balneazione (così come individuata dall' Ordinanza di sicurezza balneare), in tutti gli altri casi i subacquei in immersione (organizzata, guidata o didattica) - anche nel caso di immersioni effettuate per conto proprio - devono essere sempre accompagnati da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate negli articoli seguenti ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
- 4.4 L'attività di immersione subacquea suddetta può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, anche per quanto attiene alla condotta dell'eventuale unità impiegata in appoggio di superficie, consenta, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro svolgimento di tutte le attività ad essa comunque correlate. Essa deve essere esercitata nel rispetto dell'ecosistema marino costiero e conformemente alle vigenti norme di tutela ambientale, avendo cura in particolare di:
- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b) non danneggiare o prelevare reperti geologici ed archeologici eventualmente rinvenuti;
 - c) non ancorare su fondali marini che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o altre fanerogame marine;
 - d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, retini, ecc);
 - e) segnalare immediatamente all'Autorità marittima il rinvenimento di rifiuti o materiali ritenuti nocivi o pericolosi, di reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o di relitti di navi non segnalati, nonché il ritrovamento di ordigni esplosivi o presunti tali.
- 4.5 Qualunque evento straordinario, verificatosi nel corso delle attività subacquee o comunque a queste correlato, che si ritenga abbia rilevanza e/o in qualche modo ripercussioni per la salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato e circostanziato tempestivamente all'Autorità marittima.
- 4.6 Durante le immersioni subacquee, a qualunque titolo effettuate, si dovranno rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 91 del D.M. n°146/2008 e, pertanto, il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi:
- a) di giorno, con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
 - b) di notte, il segnale galleggiante di cui alla precedente lettera a) deve essere munito di una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.
- Qualora venga utilizzata, quale segnalamento, un'unità navale in appoggio di superficie, la stessa, oltre ai segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" – Colreg '72 (ratificato con Legge 21 dicembre 1977, n° 1085), dovrà mostrare:
- a) di giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
 - b) di notte, una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.

Il subacqueo deve operare entro i 50 metri dalla verticale del segnale.

In caso di immersione di gruppo con più subacquei, è sufficiente un solo segnale a condizione che i subacquei operino entro i 50 metri dalla verticale dello stesso e che contestualmente siano muniti, singolarmente, di un dispositivo di segnalamento di emergenza gonfiabile (pedagno), dotato di sagola di almeno 5 metri da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

Nell'ipotesi di utilizzo notturno del segnale collettivo, ogni subacqueo dovrà essere ulteriormente munito di un segnale luminoso (strobo subacquea o *stick* di luce chimica), applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), per una sua pronta localizzazione. In assenza di unità navale di appoggio, in orario notturno, sul punto di partenza a riva dovrà essere disponibile, e tenuta in funzione per tutta la durata dell'attività di immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica posta in posizione che ne garantisca sempre la visibilità in modo da fungere da riferimento per i subacquei.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CENTRI DI IMMERSIONE E DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- 5.1 I Centri di immersione ed i Centri di formazione e addestramento, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente Ordinanza e nel rispetto delle disposizioni sin qui prescritte per quanto applicabili, devono avvalersi sempre di personale, rispettivamente in qualità di Guida e di Istruttore subacqueo, a tal fine debitamente abilitato ed autorizzato ad operare e che sia coperto da una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. I suddetti Centri sono tenuti ad esporre al pubblico, presso la propria sede, le condizioni generali del servizio di volta in volta erogato e comunicato ai sensi del precedente art. 3.
- 5.2 Tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli equipaggiamenti collettivi e individuali eventualmente messi a disposizione dal Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica), devono essere verificati e controllati prima di iniziare l'attività. Essi devono risultare in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza, a regola d'arte secondo i migliori *standards* nazionali e internazionali in uso, regolarmente revisionati e dotati di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto, nonché corrispondere ad ogni altra norma applicabile in materia di sicurezza.
- 5.3 Il Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica), valutati opportunamente il contesto in cui si dovrà svolgere l'attività, nonché il livello di preparazione dei subacquei partecipanti ed il possesso dei loro requisiti (abilitazioni, brevetti, ecc.), deve assicurare agli stessi idonee informazioni relative alle condizioni generali del servizio offerto ed alle attività da eseguire, istruendoli, in via preventiva ed in maniera esauriente, per quanto attiene:
- a) i pericoli generici dell'attività subacquea (per quanto ritenuto necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici correlati al sito prescelto;
 - b) la natura e la profondità del fondale interessato, evidenziandone la conformazione e l'eventuale presenza di ostacoli o specifici rischi;
 - c) la tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca effettuate in zona;
 - d) la visibilità subacquea ed eventuali cause di intorbidimento;
 - e) i metodi e le procedure di entrata e uscita dall'acqua;
 - f) i requisiti (abilitazioni, brevetti, ecc.) prescritti per lo svolgimento delle immersioni programmate;
 - g) ogni ulteriore informazione ritenuta utile per offrire un quadro più esauriente e di sicurezza delle attività da eseguire.
- 5.4 Prima dell'inizio dell'attività, il Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica) cura l'annotazione, in apposito registro, delle seguenti informazioni minime:
- a) numero progressivo dell'uscita, con indicato il luogo di immersione, data ed ora di inizio dell'attività (specificando che si tratta di immersione guidata o didattica), tipologia dell'immersione (esplicitando anche se effettuata con partenza da riva o con unità appoggio) e tipo di gas respirabile utilizzato;

- b) nominativo della Guida ovvero dell'Istruttore, con indicazione del brevetto posseduto e con espressa menzione della didattica adottata a riferimento (qualora in possesso di più brevetti) per lo svolgimento delle attività e di un suo utile recapito telefonico a cui potersi riferire in caso di necessità;
- c) generalità di ciascun subacqueo partecipante, con indicazione anche del brevetto posseduto (ovvero di quello da conseguire) e di un suo recapito in loco (se del caso utile per una successiva rintracciabilità);
- d) specifica dell'unità da diporto eventualmente utilizzata in appoggio di superficie e nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica (indicandone gli estremi), responsabile del trasferimento sul luogo di immersione, nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
- e) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale eventualmente posto in assistenza alla Guida ovvero all'Istruttore, che partecipa all'immersione ovvero rimane a terra o a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata della stessa.
- f) ai fini della presente Ordinanza, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, a cura del Centro per un periodo di almeno 30 giorni, ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.

5.5 Prima dell'inizio dell'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore, valutato adeguatamente il contesto di svolgimento dell'attività, deve assicurare ai subacquei partecipanti idonee informazioni alla stessa correlate, istruendoli, in maniera esauriente, per quanto attiene:

- a) l'itinerario da seguire in acqua, la localizzazione e le caratteristiche fisiche del sito ove si svolgerà l'immersione, mostrando, ove ritenuto opportuno e più esplicativo, anche schemi grafici, foto o video;
- b) le condizioni della corrente e del battente d'acqua;
- c) le regole, le modalità e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelle più opportune per immergersi ed uscire dall'acqua, nonché i comportamenti pericolosi da evitare;
- d) i rischi generici correlati all'espletamento dell'attività subacquea programmata (per quanto ritenuto necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli più specifici correlati al sito prescelto;
- e) ogni altra informazione ritenuta utile ed essenziale per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

5.6 Nel caso di immersioni (guidate o didattiche), con partenza da riva, senza l'utilizzo di un'unità in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 4, è tenuto ad assicurare, sul luogo di partenza a terra:

- a) la presenza di una persona, in possesso delle informazioni inerenti l'attività di immersione, dotata di un idoneo mezzo di comunicazione e capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in un'apposita tabella riepilogativa messa a tal fine a disposizione), nonché capace di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua;
- b) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato nella tabella "A" del Decreto del Ministero della Salute dell' 1 ottobre 2015 ed una maschera di insufflazione;
- c) una bombola di riserva di almeno 10 litri, se ritenuta necessaria secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze a queste comunque correlate, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra dei

partecipanti; in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della predetta bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;

- d) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018.

5.7 Nel caso di immersioni (guidate o didattiche), con l'utilizzo di un mezzo in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 4 e ferma la congiunta responsabilità del conduttore ai fini dell'esercizio della navigazione, è tenuto ad assicurare:

- a) la completezza e la regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previste dalla presente Ordinanza, nonché dalle vigenti norme in materia di diporto, in base alla navigazione da intraprendere, curando altresì la validità della copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore) per gli infortuni e i danni comunque subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- b) i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritti all'art. 54 e all'allegato V del D.M. n°146/2008, mantenendo sempre prontamente disponibile l'evidenza documentale di cui al precedente comma 5.4;
- c) la completa efficienza del mezzo e di ogni sua pertinenza, mettendolo a disposizione, alla stipula del contratto di utilizzazione, adeguatamente attrezzato ed equipaggiato, completo anche delle ulteriori dotazioni supplementari:
 - ✓ dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione;
 - ✓ un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - ✓ tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta per le immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarico etc.), come da fac-simile in allegato 4;
 - ✓ stralcio cartografico della zona dell'immersione, per facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo e per facilitare le ricerche in caso di necessità;
 - ✓ la bombola di riserva (art. 90 comma 1 lett.a del D.M. 146/2008) deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore, in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti;
 - ✓ in caso di unità in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filata per occhio" in emergenza; in tale eventuale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile);
- d) che, in caso di trasporto di attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportate, rispetto a quelle trasportabili dall'unità, sia ridotto in ragione almeno di una persona ogni 75 Kg. di materiale imbarcato;
- e) che l'utilizzo del mezzo avvenga in conformità alle disposizioni in materia di segnalamento (come previsto al precedente art. 4) e di navigazione (ivi compresa la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata da questa Autorità marittima), nonché nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'unità e delle finalità di diporto a cui la stessa deve rimanere comunque destinata;
- f) che l'utilizzatore del mezzo sia in possesso di patente nautica in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di

unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;

- g) che la propria denominazione risulti evidente e sempre chiaramente leggibile sul mezzo mediante l'applicazione di una targhetta adesiva come da *fac simile* in allegato 3.
- h) la presenza di una persona, abilitata al primo soccorso subacqueo e dotata di un idoneo mezzo di comunicazione capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in un'apposita tabella riepilogativa messa a tal fine a disposizione conforme all'allegato 4), nonché capace di manovrare e di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua.

5.8 I Centri di immersione ed i Centri di formazione e di addestramento che, nel rispetto di quanto prescritto dalla presente Ordinanza, intendono erogare servizi di immersione all'interno di cavità sommerse e relitti (intesi come ambienti naturali o artificiali che impediscano la risalita verticale diretta del subacqueo) individuati e riconosciuti come praticabili per finalità ricreative, devono preventivamente dimostrare di appartenere a didattiche che prevedono dette discipline ovvero appartenere a gruppi speleologici subacquei a tal fine dichiarati, nonché avvalersi di Guide e di Istruttori in possesso delle abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le suddette attività. In questi casi, il numero dei subacquei facenti parte del gruppo non può essere comunque superiore a 4.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE GUIDATE

6.1 Fermo il rispetto delle disposizioni sin qui enunciate per quanto applicabili, l'effettuazione di immersioni guidate, con o senza l'ausilio di un mezzo in appoggio, è consentita esclusivamente ai Centri di cui al precedente art. 1 ed è subordinata all'ulteriore osservanza delle seguenti prescrizioni.

6.2 Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.

6.3 Ai fini della presente Ordinanza, la Guida riveste il ruolo di "Responsabile dell'immersione" per tutte le attività pianificate, assumendo in tal senso ogni responsabilità civile e penale a questa connessa. In particolare, la Guida:

- a) deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
- b) nello svolgimento delle immersioni dovrà attenersi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza; in ragione di ciò, i subacquei accompagnati, indipendentemente da quanto previsto dalle didattiche di rispettiva appartenenza, dovranno attenersi alle procedure di sicurezza così da lui pianificate;
- c) dovrà preventivamente verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento, rispettandone i relativi limiti ed assicurando loro le informazioni di cui al precedente art. 5.5;
- d) non potrà guidare in immersione più di 6 subacquei simultaneamente (ridotti a 4 nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne), e ciò indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata svolta in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei partecipanti.

6.4 Al termine delle attività, la Guida è tenuta a completare quanto già annotato in conformità al precedente art. 5.4, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

ARTICOLO 7

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE DIDATTICHE

- 7.1 Fermo il rispetto delle disposizioni sin qui enunciate per quanto applicabili, l'effettuazione di immersioni didattiche, con o senza l'ausilio di un mezzo in appoggio, è consentita esclusivamente ai Centri di formazione e di addestramento di cui al precedente art. 1 ed è subordinata all'ulteriore osservanza delle seguenti prescrizioni.
- 7.2 Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee dirette al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale obbligo solo le didattiche che, prevedendo il conseguimento della specialità "immersione notturna" tra i propri brevetti, debbano svolgere attività diretta al conseguimento di tale tipologia di brevetto. In tali casi sono comunque vietati profili di immersione che richiedano soste decompressive.
- 7.3 Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli eventuali loro assistenti presenti in acqua devono essere in numero da poter garantire un rapporto Istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche nell'occasione adottate e comunque non superiore a 1:4 nelle immersioni diurne e 1:2 in quelle notturne. Detti limiti non esonerano comunque l'Istruttore dall'adottare ogni ulteriore precauzione e/o cautela in base al prudente apprezzamento della situazione contingente ed all'esperienza tecnico-subacquea posseduta.
- 7.4 Ai fini della presente Ordinanza, l'Istruttore riveste il ruolo di "Responsabile dell'immersione" per tutte le attività pianificate, assumendo in tal senso ogni responsabilità civile e penale a questa connessa. In particolare, l'Istruttore:
- a) deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, attenendosi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza; in ragione di ciò, gli allievi partecipanti dovranno conformarsi alle procedure di sicurezza in tal senso da lui pianificate;
 - b) prima di ogni immersione, deve illustrare agli allievi le informazioni di cui al precedente art. 5.5;
 - c) prima dell'inizio dell'attività didattica programmata, deve far pervenire all'Autorità marittima almeno 12 ore prima dell'immersione, anche a mezzo fax, *mail* o *pec*, un'informativa conforme al *format* in Allegato "2" e riportante le informazioni ivi richieste.
- 7.5 Al termine delle attività, l'Istruttore è tenuto a completare quanto già annotato in conformità al precedente art. 5.4, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO IN APPOGGIO DI SUPERFICIE

- 8.1 A richiesta di subacquei privati in possesso di brevetto che intendano condurre l'attività di immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i connessi rischi nel rispetto anche di quanto disciplinato dal precedente art. 4, è consentito ai Centri di immersione di erogare, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie, senza la presenza di alcuna Guida. In tal caso, il Centro è tenuto comunque a rispettare le disposizioni di cui al precedente art. 5 per quanto applicabili, assicurando comunque la presenza a bordo delle dotazioni previste dall'art. 90 del D.M. 146/2008.
- 8.2 L'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capitolo, da parte di un Centro di Immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente, in possesso sempre e comunque di patente nautica (articolo 22 e seguenti del D.M. 146/2008), indipendentemente

dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.

- 8.3 Il Centro di immersione conserva, ai fini del presente regolamento, la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza ed utilizzo dell'unità; completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza; completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione; presenza di copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate; qualsiasi forma di assistenza erogata al privato che pratichi l'immersione per proprio conto.
- 8.4 Al fine di essere efficacemente supportato, ogni gruppo di subacquei privati dovrà comunicare, al titolare/rappresentante legale del suddetto Centro, il profilo di immersione previsto. Detta comunicazione dovrà essere fatta dal subacqueo privato che il gruppo indicherà essere responsabile dell'immersione.
- 8.5 Prima dell'inizio dell'attività, il responsabile del Centro di immersione dovrà comunque curare l'annotazione, in apposito registro, delle informazioni previste dal precedente art. 6.4, mettendole, in caso di necessità, prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia; la registrazione dei suddetti dati costituisce prova della stipula del contratto di utilizzazione del mezzo; al termine delle attività, il responsabile del Centro è tenuto a completare quanto già annotato, indicando l'orario effettivo di fine immersione.
- 8.6 Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita, nel rispetto delle vigenti norme in materia di *privacy*, a cura del Centro di immersione per un periodo di almeno 30 giorni, ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.

ARTICOLO 9

ATTIVITÀ SUBACQUEE SVOLTE IN FORMA PRIVATA PER CONTO PROPRIO

- 9.1 L'esercizio di attività subacquee svolta in forma privata per conto proprio, non è soggetto al rilascio di alcuno specifico provvedimento da parte dell'Autorità Marittima, fermo restando il rispetto degli obblighi e dei divieti di altre ordinanze ugualmente applicabili.
- 9.2 In caso di immersione subacquea svolta dal privato, per proprio conto, con il supporto di un mezzo nautico nella propria disponibilità, si fa rinvio, per ciò che concerne l'obbligatorietà della patente nautica, alle disposizioni contenute nell'art. 39 del Codice della nautica da diporto, fermo restando l'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
- a) deve essere effettuata almeno in coppia;
 - b) ciascun praticante l'attività di immersione deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione);
 - c) nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione a mezzo di un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri e deve operare entro una distanza massima di 50 metri dalla verticale dello stesso;
 - d) qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
 - e) nelle immersioni notturne, il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione con una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri;
 - f) è vietata nelle ore notturne qualora siano previste soste decompressive durante l'immersione;

- g) è vietata all'interno di cavità sommerse e di relitti, salvo che ciascun subacqueo partecipante possieda uno specifico brevetto a tal fine rispettivamente abilitante;
- h) qualora il subacqueo intenda avvalersi di una unità di appoggio, la stessa deve ottemperare a quanto previsto dalle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72) e mostrare tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte con portata di almeno un miglio ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità;
- i) in caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale a condizione che i subacquei operino entro i 50 metri dalla verticale dello stesso e che contestualmente siano muniti, singolarmente, di un dispositivo di segnalamento di emergenza gonfiabile (pedagno), dotato di sagola di almeno 5 metri da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
- j) a bordo dell'unità di appoggio deve essere sempre presente:
 - una persona in possesso di sufficienti conoscenze per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso in attesa dell'intervento di personale specializzato nel trattamento delle patologie subacquee e dotata di un idoneo mezzo di comunicazione capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in un'apposita tabella riepilogativa messa a tal fine a disposizione conforme all'allegato 4), nonché capace di manovrare e di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua;
 - megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 e, in aggiunta, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto k), le seguenti dotazioni integrative stabilite dall'art. 90 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146:
 - una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenete gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - in caso di soste che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - un'unità di somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018;
 - una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato nella tabella "A" del Decreto del Ministero della Salute dell' 1 ottobre 2015 ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- k) le dotazioni supplementari di cui all'articolo 90 del D.M. 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni svolte in forma privata con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di una unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da un Centro di Immersione / Formazione;
- l) le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

ARTICOLO 10

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE

10.1 Fermo restando l'ottemperanza alla specifica disciplina regolamentante alcuni tratti di mare di questo Circondario anche in relazione al precedente articolo 4.1, chiunque intenda effettuare attività di immersione a titolo sportivo o ricreativo, sia condotta con unità nella propria disponibilità, che con unità fornite in appoggio di superficie erogato da centri di immersione, presso specchi acquei ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello dovrà inviare, ai fini della sicurezza della navigazione e di polizia marittima, almeno 12 (dodici) ore prima dell'immersione una comunicazione via fax, mail o pec o consegnata a mano riportante i seguenti elementi informativi:

- data, ora di inizio e durata dell'immersione;
- numero dei partecipanti all'immersione;
- mezzo navale utilizzato, nome e caratteristiche tecniche;
- finalità dell'immersione: indicare se sportiva/ricreativa (se condotta per conto proprio o tramite centri di immersione / formazione e addestramento - se con l'impiego di unità da diporto adibita ad uso commerciale, ecc.);
- nel caso in cui l'immersione sia condotta da un Centro di immersione specificare il nome del centro e specificare se trattasi di mero appoggio di superficie o se immersione guidata; se del caso specificare i nominativi della/e guida/e che accompagnano il gruppo;
- in ogni caso specificare nominativo e recapito telefonico / canale VHF della persona che rimane a bordo in assistenza all'immersione;
- dichiarazione sottoscritta di aver preso visione della presente ordinanza e di ottemperare a tutte le prescrizioni in essa contenute.

Copia della predetta comunicazione inoltrata all'Autorità Marittima dovrà essere conservata a bordo per essere prontamente esibita in fase di controllo da parte delle forze di polizia.

10.2 Non è soggetto all'obbligo della comunicazione di cui al punto precedente chi effettua le immersioni formative/didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti, che dovrà esclusivamente inviare il modello in allegato 2 alla presente ordinanza.

ARTICOLO 11

ATTIVITA' SUBACQUEE A SCOPO SCIENTIFICO O VIDEO-FOTOGRAFICO E DOCUMENTARISTICO

11.1 Le attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico / documentaristico non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alle vigenti ordinanze, tra cui quella dello scoglio della Formica, e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti; in via d'eccezione, possono essere autorizzate attività di questo tipo di carattere professionale anche in zone o tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente ordinanza e delle altre norme richiamate, previo in tal caso l'esito positivo dello specifico provvedimento amministrativo di cui al punto successivo. Ciò premesso, a scopo precauzionale, chi intende esercitare questa tipologia di immersione, è tenuto a inviare apposita comunicazione a questo Comando indicando i recapiti telefonici, numero di subacquei, ora, luogo e profondità a cui si intende svolgere l'immersione.

11.2 Per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo scientifico o video-fotografico documentaristico a livello professionale in zone o tempi ordinariamente vietati ai sensi della

presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, l'interessato (ente collettivo o persona fisica) deve presentare, almeno 15 (quindici) giorni prima, documentata istanza (in bollo) a questo Ufficio Circondariale Marittimo, indicando:

- ✓ data, ora e luogo dell'immersione;
- ✓ il numero dei partecipanti all'immersione ed i relativi brevetti posseduti;
- ✓ i nominativi di guide subacquee eventualmente coinvolte;
- ✓ gli elementi identificativi di eventuali unità navali utilizzate in appoggio;
- ✓ i mezzi di comunicazione (vhf, recapito cellulare) a disposizione durante l'immersione;
- ✓ una breve illustrazione delle finalità dell'immersione e delle modalità tecniche con cui la stessa si svolgerà.

Ricevuta la documentazione, e valutata nei termini di legge, questo Ufficio qualora ritenga di accoglierla, adotterà specifica autorizzazione ed emanerà, se ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, specifica Ordinanza di Polizia Marittima.

Tale autorizzazione, non esime comunque l'interessato dal munirsi di altri n.o./pareri/provvedimenti in genere che la legge demanda ad altri Enti/Amministrazioni/Autorità.

ARTICOLO 12

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA SUBACQUEA

12.1 L'attività di pesca sportiva subacquea è regolamentata dagli articoli 128-bis e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 249/1987 e dal Decreto legislativo 4/2012. Detta attività è consentita in apnea senza uso di apparecchi ausiliari di respirazione, fermo restando i limiti di interdizione stabiliti per specifici tratti di litorale e specchi acquei adiacenti ed i divieti dell'attività di pesca stabiliti per determinate zone e/o specie di organismi marini, è sempre vietata durante la stagione balneare, nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla battigia e metri 300 (trecento) dalle coste a picco sul mare, a prescindere dalla presenza di bagnanti;

12.2 Inoltre:

- a) l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
- b) è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea;
- c) chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile – o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300), ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;
- d) è fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione, nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- e) è fatto divieto affidare il fucile subacqueo o attrezzi similari a minori di anni 16 e di detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua o comunque in presenza di bagnanti;

- f) se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo, è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione di cui alla precedente lettera b), a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
- g) è sempre vietato nelle zone elencate al precedente 4.1.

ARTICOLO 13 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E REGIME SANZIONATORIO**

- 13.1 L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza non esonera gli interessati dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività qui disciplinate. L'Autorità Marittima è da ritenersi, comunque, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.
- 13.2 La presente Ordinanza entra in vigore dal 01 febbraio 2020 e dovrà essere esposta, in luogo ben visibile agli utenti, presso le sedi delle Associazioni e dei Centri di immersione / Centri di formazione ed addestramento operanti nella giurisdizione di questo Circondario marittimo.
- 13.3 L' Ordinanza 19/2006 in data 19/08/2006 e l' Ordinanza n. 02/2013 in data 28/03/2013 di modifica/integrazione dell' Ordinanza 19/2006 in data 19/08/2006, a partire dalla data di cui sopra sono da ritenersi abrogate.
- 13.4 I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi degli articoli:
 - artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificati dal Decreto legislativo 3 Novembre 2017, n. 229;
 - artt. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificati dalla legge 28 luglio 2016, n. 154;
 - artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - ogni ulteriore normativa applicabile.
- 13.5 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la pubblicità verrà assicurata mediante:
 - ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
 - ☐ trasmissione ai Comuni di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia e Trabia per la pubblicazione sui rispettivi albi pretori *on-line*;
 - ☐ inserimento nella sezione "*ordinanze*" del sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello www.guardiacostiera.gov.it/porticello;
 - ☐ invio a Sodalizi Nautici, Circoli e Associazioni Sportive, Cooperative di pesca, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.-

Porticello, 11/12/2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe MORRA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 07/03/2005, n.82



**MUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITÀ PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI
LO SVOLGIMENTO DI IMMERSIONI GUIDATE O DIDATTICHE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO.**

COMUNICA

L'inizio / la prosecuzione dell'attività per prestazioni di servizi finalizzati allo svolgimento di: (*barrare la/le voce/i di interesse*):

A tal fine, il sottoscritto comunica, altresì, che l'attività sopradetta verrà svolta anche con l'utilizzazione della/e unità da diporto di cui all'allegato elenco in appoggio di superficie e che la/le stessa/e, quando non in servizio, staziona/stazionano:

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.lgs. 171/2005 e del D.M. 146/2008, nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, ai fini di quanto comunicato, si intende integralmente richiamata ed accettata. Essa non esonera dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività così comunicate. L'Autorità marittima è da ritenersi, comunque, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità, sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

¹ L'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recita: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

☐	di essere in regola con le disposizioni recate nell'Ordinanza n. _____ emanata in data _____ dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello e di conoscere ed osservare ogni altra Ordinanza in vigore entro l'ambito della medesima Autorità Marittima, per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere;
☐	di impegnarsi a comunicare, entro 7 giorni, eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
☐	di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui alla presente comunicazione, essendo in tal senso iscritto presso la C.C.I.A.A. di _____, come sopra specificato;
☐	che la/le unità da diporto di cui allegato elenco, utilizzata/e in appoggio di superficie, è/sono dotata/e dei prescritti documenti di bordo ai fini della navigazione, nonché munita/e delle relative pertinenze e di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio in tal senso previsti, risultando in perfetta efficienza ed in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo;
☐	di avvalersi, a seconda dei casi, di personale in qualità di Guida (nel caso di immersioni guidate) e/o di Istruttore (in caso di immersioni didattiche) in possesso in tal senso di specifica abilitazione, che sia in stato attivo presso l'Agenzia didattica di appartenenza e coperto da polizza assicurativa in vigore per responsabilità civile verso terzi e in regola con i dettami stabiliti dal Decreto Assessoriale 46/2011 dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli della Regione Siciliana;
☐	di essere a conoscenza dei recapiti telefonici di tutti i centri di soccorso ed iperbarici e delle frequenze di ascolto radio delle Autorità marittime operanti nella località interessata dallo svolgimento dell'attività;
☐	di essere in regola con tutti gli altri eventuali titoli autorizzativi e/o concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge, nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione, ancorché temporanea, di pubblico demanio marittimo, rimanendo se del caso a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
☐	ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°252/98, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (art. 67 del D.Lgs. n°159/2011);
☐	di essere consapevole che, oltre alle sanzioni previste, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza n° _____, l'Autorità marittima si riserva la facoltà di vietare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente comunicazione;
☐	di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità, sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, per ogni danno a cose o persone che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione (e ciò anche qualora l'eventuale danno derivi dall'inosservanza di prescrizioni previste da altre disposizioni di legge qui non espressamente richiamate).

Il sottoscritto, nell'assumere formale impegno di piena osservanza delle norme di legge ed ordinarie disciplinanti o comunque correlate all'attività oggetto della presente comunicazione, allega la seguente documentazione: (barrare la/le voce/i di interesse)

☐	elenco della/e unità utilizzata/e in appoggio di superficie con acclusa documentazione fotografica a colori descrittiva;
☐	copia della seguente documentazione inerente la/le suddetta/e unità _____ _____
☐	copia della polizza di assicurazione per ciascuna unità da diporto a motore utilizzata in appoggio di superficie;
☐	copia della patente nautica relativa all'utilizzatore o agli utilizzatori delle unità da diporto a motore destinate all'appoggio alle immersioni subacquee;
☐	copia della carta d'identità in regolare corso di validità del dichiarante.

Nota informativa: Sottoscrivendo la presente comunicazione, il richiedente acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui alla comunicazione medesima. Il richiedente è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati, nell'ambito degli uffici preposti, dal personale ivi responsabile o comunque incaricato, per fini istituzionali e destinati all'utilizzo informatico, presupposto dalla presente Ordinanza dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l'impossibilità di concludere il sotteso procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 679/2016. .

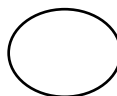
Luogo

Data

(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE

Si attesta che la comunicazione di cui sopra è stata ricevuta in data _____
ed assunta in pari data al numero di protocollo _____.



L'Addetto alla Sezione



1530: NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE



ELENCO DELLE UNITA' DA DIPORTO, CONTRASSEGNALE CON IL NUMERO PROGRESSIVO A FIANCO DI CIASCUNA INDICATO, UTILIZZATE IN APPOGGIO QUALE SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO DI SUPERFICIE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE. PER CIASCUNA UNITA' SOTTO ELENcata, ALLEGARE UNA FOTO.

Segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa

Numero identificativo	Dati dell'unità
0_	Estremi iscrizione (luogo e numero) nel caso di unità iscritta: _____ Tipo di unità ☐ a motore / ☐ f/b / ☐ e/b / ☐ e/f/b / ☐ a vela con motore ausiliario / ☐ altro (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ marca _____ modello _____ anno di costruzione _____ materiale di costruzione _____ categoria CE _____ codice HIN _____; superficie velica mq. _____; lunghezza f.t. m.l. ____; larghezza massima m.l. ____; max. persone trasportabili n. ____ kg. ____; omologazione CE: si/no n. ____ del _____ rilasciata da _____; certificato di idoneità al noleggio: si/no n. ____ del _____ rilasciato da _____; motori: n. ____ matricole nn. _____ marca/modello _____ potenza max.appl.: (kw) _____; assicurazione r.c.: società _____ copertura dal _____ al _____ polizza n. _____; l'unità è: ☐ di proprietà / ☐ in leasing / ☐ altro: _____
0_	Estremi iscrizione (luogo e numero) nel caso di unità iscritta: _____ Tipo di unità ☐ a motore / ☐ f/b / ☐ e/b / ☐ e/f/b / ☐ a vela con motore ausiliario / ☐ altro (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ marca _____ modello _____ anno di costruzione _____ materiale di costruzione _____ categoria CE _____ codice HIN _____; superficie velica mq. _____; lunghezza f.t. m.l. ____; larghezza massima m.l. ____; max. persone trasportabili n. ____ kg. ____; omologazione CE: si/no n. ____ del _____ rilasciata da _____; certificato di idoneità al noleggio: si/no n. ____ del _____ rilasciato da _____; motori: n. ____ matricole nn. _____ marca/modello _____ potenza max.appl.: (kw) _____; assicurazione r.c.: società _____ copertura dal _____ al _____ polizza n. _____; l'unità è: ☐ di proprietà / ☐ in leasing / ☐ altro: _____
0_	Estremi iscrizione (luogo e numero) nel caso di unità iscritta: _____ Tipo di unità ☐ a motore / ☐ f/b / ☐ e/b / ☐ e/f/b / ☐ a vela con motore ausiliario / ☐ altro (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ marca _____ modello _____ anno di costruzione _____ materiale di costruzione _____ categoria CE _____ codice HIN _____; superficie velica mq. _____; lunghezza f.t. m.l. ____; larghezza massima m.l. ____; max. persone trasportabili n. ____ kg. ____; omologazione CE: si/no n. ____ del _____ rilasciata da _____; certificato di idoneità al noleggio: si/no n. ____ del _____ rilasciato da _____; motori: n. ____ matricole nn. _____ marca/modello _____ potenza max.appl.: (kw) _____; assicurazione r.c.: società _____ copertura dal _____ al _____ polizza n. _____; l'unità è: ☐ di proprietà / ☐ in leasing / ☐ altro: _____
Luogo e data _____	Timbro e firma del titolare _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____;

Nato/a a _____ il _____;

Residente in _____ Via _____ n. _____;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- ☐ di essere cittadino italiano;
- ☐ di godere dei diritti civili e politici;
- ☐ di essere titolare/legale rappresentante della ditta _____; con sede legale in _____;
- ☐ di essere iscritto al numero di repertorio economico amministrativo (REA) _____;
- ☐ di essere in possesso del codice fiscale avente numero _____;
- ☐ di essere titolare di partita IVA _____;
- ☐ che oltre al sottoscritto nell'ambito della ditta le persone sottoelencate rivestano le qualifiche di socio, titolare di cariche o qualifiche:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Qualifica/carica rivestita

- ☐ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ☐ che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ☐ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ☐ che a carico dell'impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
- ☐ di osservare gli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) con specifico riferimento alle attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- ☐ di osservare gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____;

Nato/a a _____ il _____;

Residente in _____ Via _____ n. _____;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO “2”

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE DELL’IMMERSIONE DIDATTICA

(da inviare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello almeno dodici ore prima dell’inizio dell’immersione)

(e-mail cp-porticello@pec.mit.gov.it - ucporticello@mit.gov.it - fax 091/947482)

COPIA DELLA PRESENTE DEVE ACCOMPAGNARE I DOCUMENTI DI BORDO SE L’ATTIVITÀ DI IMMERSIONE È SVOLTA CON IL SUPPORTO LOGISTICO DI UN’UNITÀ DA DIPORTO

1) DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO:

2) DATA, ORA INIZIO, DURATA E LUOGO DELL’IMMERSIONE PRINCIPALE ED ALTERNATIVI:

3) NOMINATIVO DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI:

4) NOMINATIVO DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE, DIDATTICA PRESA A RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’IMMERSIONE E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA REPERIBILITÀ:

5) NOMINATIVO DEGLI EVENTUALI AIUTO-ISTRUTTORI, DIDATTICA DI APPARTENENZA, TIPO DI BREVETTO POSSEDUTO E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA REPERIBILITÀ:

NOMINATIVO	TIPO DI BREVETTO	RECAPITO TELEFONICO

6) INDICAZIONE DEL CORSO, TIPOLOGIA DELL’IMMERSIONE (TIPO DI GAS RESPIRABILE UTILIZZATO, ECC.):

7) UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATA IN APPOGGIO (marcare la casella con la X): SI; NO;
(IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE ESTREMI ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DALL'AUTORITÀ MARITTIMA OVVERO IDENTIFICATIVO NUMERICO SE TRATTASI DI UNITÀ NON ISCRITTA):

8) NOMINATIVO, ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL CONDUTTORE RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO SUL LUOGO DI IMMERSIONE NONCHÉ, SE DIVERSO, DEL CONDUTTORE RESPONSABILE CHE RIMANE BORDO DELL'UNITÀ DURANTE L'IMMERSIONE STESSA:

Data_____

FIRMA DELL'INTERESSATO
(IN QUALITÀ DI)



ALLEGATO 3

FAC SIMILE DI TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A
LOCAZIONE/NOLEGGIO/APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE

_____Denominazione identificativa del Centro Subacqueo / Diving che eroga il servizio_____	
N. __ SUB (n. del natante e tipologia di attività esercitata)	
PERSONE TRASPORTABILI – N. MAX (COMPRESO L'EQUIPAGGIO)	
CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTICELLO	



ALLEGATO 4

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

(la tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento)

NUMERO BLU' EMERGENZA IN MARE (H.24)	1530 CHIAMATA GRATUITA
XII° M.R.S.C. PALERMO (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA – (H.24)	091/6043110
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO (UNITA' GUARDIA COSTIERA) PORTICELLO	091/947188
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO (UNITA' GUARDIA COSTIERA) TERMINI IMERESE	091/ 8141007
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H.24)	115 (EMERGENZE) chiamata gratuita 091 605 9111 (Centralino)
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO TERMINI IMERESE	091 811 4955 (Centralino)
PALERMO SOCCORSO (H.24)	118 (CHIAMATA GRATUITA)

ASCOLTI RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA DENOMINAZIONE PALERMO RADIO	CANALE 16 (H.24)
XII° M.R.S.C. PALERMO (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA)	CANALE 16 (H.24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTICELLO	CANALE 16 dalle ore 05 ⁰⁰ alle ore 22 ⁰⁰

Per un rapido intervento, quando si effettua la chiamata al numero blu emergenza in mare 1530, è importante specificare sempre la posizione, la città e il punto cospicuo più vicino.

Ricordare di mantenere costantemente aggiornati i numeri di telefono.

